

Publicato il 15/01/2024

N. 00012/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 00014/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Federazione Italiana Caccia, non costituita in giudizio;

Enalcaccia e Enalcaccia Potenza, non costituite in giudizio;

Associazione Libera Caccia, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

della delibera della Giunta Regione Basilicata n. 4 del 4/1/2024, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede la modifica dell'art. 2 lett p) quanto alla chiusura della caccia ai turdidi sino al 31 gennaio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con l'atto introduttivo del giudizio dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Visto il decreto cautelare n. 10 del 12/1/2024, con il quale è stata respinta la domanda cautelare in considerazione della incompletezza del contraddittorio processuale nei confronti delle Associazioni presentatrici delle istanze accolte dalla Regione, titolari di un interesse uguale e contrario a quello vantato dalla parte ricorrente;

Rilevato che in data 13/1/2024 il contraddittorio è stato esteso alle suddette Associazioni controinteressate con la notifica del ricorso e con contestuale richiesta di emissione della determinazione cautelare monocratica;

Premesso che, secondo quanto dedotto dalla parte ricorrente, la modifica della stagione venatoria risulta adottata senza il preventivo parere dell'ISPRA, obbligatorio in base all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 ed all'art. 30 della legge regionale n. 2 del 1995;

Rilevato che l'atto impugnato ha, per sua natura, effetti irreversibili che si consumerebbero ancor prima che il collegio possa essere investito dell'esame della controversia, andando potenzialmente ad incidere su valori di rilevanza primaria;

Considerata la sussistenza di una estrema gravità ed urgenza per gli interessi rientranti nelle finalità statutarie dell'Associazione ricorrente, munita di riconoscimento ministeriale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per la concessione di misure cautelari provvisorie efficaci nelle more dell'esame collegiale alla prima camera di consiglio utile;

P.Q.M.

in accoglimento per quanto di ragione dell'istanza in esame, sospende temporaneamente gli effetti della delibera della Giunta Regione Basilicata n. 4 del 4/1/2024, nella parte concernente il prolungamento della caccia ai turdidi

sino al 31 gennaio 2024, con modifica dell'art. 2, co. 6, lett. p) del calendario venatorio approvato con delibera G.R. n. 449 del 28/7/2023.

La trattazione collegiale della domanda cautelare resta fissata alla camera di consiglio del 7/2/2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 13 gennaio 2024.

**Il Presidente**  
**Fabio Donadono**

IL SEGRETARIO